

Newsalert

Dipartimento Societario
Semplificazioni in tema di svolgimento di assemblee di società quotate

Norme in materia di svolgimento delle assemblee: i punti principali del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "CuraItalia")

- soggetti interessati: società per azioni, società a responsabilità limitata, società quotate su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione, società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, società in accomandita per azioni, società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e banche di credito cooperativo
- termine per la convocazione dell'assemblea di bilancio: entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche in deroga alle norme ordinarie e/o in assenza di disposizioni statutarie
- modalità di svolgimento dell'assemblea: favorita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza
- rappresentante designato: (i) possibilità di nominare il rappresentante designato anche in mancanza di una previsione statutaria; (ii) possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea abbia luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato
- banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici: possibilità di nominare il rappresentante designato anche in deroga alle norme speciali e agli statuti
- periodo di vigenza: le disposizioni trovano applicazione con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero sino alla fine dello stato di emergenza.

* * *

La situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19 solleva diverse problematiche anche in riferimento all'imminente stagione assembleare.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee, assicurando al contempo il rispetto delle disposizioni straordinarie adottate per il contenimento del rischio di contagio, l'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, (c.d. "CuraItalia") pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**"), interviene sulla materia con alcune disposizioni che

CHIOMENTI

derogano transitoriamente al codice civile, agli statuti nonché alla normativa speciale applicabile alle società con azioni quotate, alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici.

Le disposizioni introdotte dal predetto art. 106 trovano applicazione in relazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero alle assemblee convocate entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19 (se successiva).

Il primo comma dell'art. 106 incide, anzitutto, sui termini di convocazione delle assemblee. Come noto, le norme ordinarie del codice civile prevedono che l'assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c., lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Tale disposizione, dettata per le società per azioni, è richiamata anche per le altre tipologie societarie sopra indicate.

Allo scopo di consentire lo svolgimento delle assemblee in una finestra temporale più ampia, che consenta dunque alle società una maggiore flessibilità nell'individuazione della data di convocazione dell'assemblea in considerazione delle misure straordinarie di restrizione attualmente vigenti, il Decreto dispone che l'assemblea ordinaria debba essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in luogo degli ordinari 120 giorni e in deroga alle disposizioni di legge e alle (eventuali) diverse disposizioni statutarie. Alla luce di tale disposizione, le predette società potranno pertanto convocare l'assemblea entro il più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019, anche nel caso in cui lo statuto non lo preveda. Rimane in ogni caso fermo, per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, l'obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale e il bilancio consolidato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter del Testo Unico della Finanza; il Decreto non è infatti intervenuto su tale norma.

Il Decreto interviene quindi sulle modalità di svolgimento delle assemblee, favorendo la partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. L'art. 106, comma 2, del Decreto prevede infatti che - anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie (o in assenza delle stesse) - l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici possa prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Il medesimo comma 2 consente inoltre alle predette società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che questi ultimi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità con la normativa vigente, senza in ogni caso la necessità che il presidente dell'assemblea, il segretario e il notaio (ove previsto) si trovino nel medesimo luogo. Tale previsione si pone in linea con la soluzione

interpretativa recentemente elaborata dal Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 (1).

Coerentemente con quanto precede, il comma 3 dell'art. 106 consente alle società a responsabilità limitata di prevedere inoltre che l'espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in assenza di espressa previsione statutaria o in deroga a eventuali diverse disposizioni dello statuto.

Il Decreto introduce alcune deroghe, sempre in via transitoria, anche per quanto concerne le modalità di rappresentanza in assemblea.

In particolare, i commi 4 e 5 dell'art. 106 consentono alle società con azioni quotate su mercati regolamentati o su un sistema multilaterale di negoziazione nonché alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF (c.d. "rappresentante designato") anche ove non previsto dallo statuto.

Inoltre, al fine di garantire il massimo rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio ed evitare ogni forma di assembramento, il Decreto consente alle suddette società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea abbia luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato; in tal caso, pertanto, l'assemblea si svolgerebbe sostanzialmente "a porte chiuse", con la sola presenza, in luogo degli aventi diritto, del rappresentante designato.

Il medesimo comma 4 dell'art. 106 introduce infine una rilevante deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, il quale dispone che al rappresentante designato non possano essere conferite deleghe cc.dd. "ordinarie" ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, ma solo deleghe attribuite mediante il procedimento, con le modalità e nei termini disciplinati dal predetto art. 135-*undecies* TUF.

In deroga a quanto precede, il Decreto prevede che al rappresentante designato possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe "ordinarie", consentendo così agli azionisti, tra l'altro: (i) di avvalersi di un modulo di delega più agile rispetto a quello previsto per la delega al rappresentante designato dal Regolamento Emittenti Consob; e (ii) di conferire le deleghe sino all'inizio dei lavori assembleari, anziché entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, come invece stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 1, TUF per il rappresentante designato. Tale deroga, sulla base di un'interpretazione letterale del testo normativo, sembrerebbe riferirsi al solo caso in cui l'avviso di convocazione abbia disposto che l'intervento in assemblea si svolga *esclusivamente* tramite il rappresentante designato. D'altro canto, tenuto conto della complessiva *ratio* del Decreto, sembrerebbe allo stato potersi sostenere anche una diversa interpretazione che ammetta il conferimento di deleghe ordinarie al rappresentante designato anche qualora l'avviso di convocazione preveda la partecipazione in assemblea sia mediante il medesimo rappresentante designato che attraverso delega ordinaria ex art. 135-*novies* TUF. Quest'ultima interpretazione permetterebbe alle società, in presenza di un afflusso di persone che non dovesse consentire il rispetto delle disposizioni straordinarie volte al contenimento del contagio da COVID-19 (in particolare, delle disposizioni

(1) Secondo tale Massima, "L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio)".

CHIOMENTI

volte a evitare l'eccessivo affollamento e a garantire la distanza di sicurezza tra le persone), di invitare gli aventi diritto ad avvalersi della facoltà di conferire deleghe ordinarie al rappresentante designato anche nell'imminenza dell'avvio dei lavori assembleari.

Per quanto riguarda le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, il comma 6 del Decreto prevede che, data l'attuale situazione, queste ultime possano nominare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* TUF, anche derogando ai limiti ordinariamente previsti dalle disposizioni normative applicabili e dallo statuto. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato, al quale possono essere conferite deleghe entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione.

Da ultimo, il comma 8 del Decreto precisa che, per le società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per ulteriori informazioni, sono a disposizione i Vostri abituali riferimenti in Chiomenti.

Contatti

Paolo Valensise

Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università Roma Tre
Of Counsel – Chiomenti
Dipartimento Societario
T. +39 06 4662 2463
paolo.valensise@chiomenti.net

Irene Bui

Senior Associate – Chiomenti
Dipartimento Societario
T. +39 06 4662 2802
irene.bui@chiomenti.net